



COMUNE DI NOLA



DIOCESI DI NOLA



unesco

Commissione Nazionale
Italiana per l'Unesco

**FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI REGOLAMENTO DELLA FESTA DEI GIGLI
PRINCIPI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLA FESTA DEI GIGLI**

Redatto con il contributo della commissione disciplinare e

Approvato con verbale del C.d.A. della Fondazione Festa dei Gigli nr. 29 del 04/06/2024

PREMESSA.....	3
PREAMBOLO.....	3
Art. 1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FESTA DEI GIGLI.....	3
Art. 2 LA FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI.....	3
Art. 3 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	3
Art. 4 COSTITUZIONE DEGLI ALBI.....	4
Art. 5 COSTITUZIONE IN ASSOCIAZIONE DELLE PARANZE.....	4
Art. 6 ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PARANZE.....	5
Art. 7 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PARANZE.....	6
Art. 8 OBBLIGHI DELLE PARANZE.....	7
Art. 9 COSTITUZIONE IN ASSOCIAZIONE DELLE FANFARE.....	8
Art. 10 ALBO DELLE FANFARE.....	8
Art. 11 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE FANFARE.....	8
Art. 12 ALBO DEI CANTANTI, PAROLIERI E TECNICI DEL SUONO.....	9
Art. 13 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CANTANTI, PAROLIERI E TECNICI DEL SUONO.....	9
Art. 14 ALBO DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE 10	
Art. 15 ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE 10	
Art. 16 REQUISITI PER ASSUMERE IL RUOLO DI MAESTRO CORPORATIVO detto FIRMATARIO DEL GIGLIO E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 11	
Art. 17 REQUISITI PER ASSUMERE IL RUOLO DI FIRMATARIO DELLA BARCA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 13	
Art. 18 REQUISITI PER ASSUMERE IL RUOLO DI MAESTRO DI FESTA DI UN GIGLIO O DELLA BARCA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 14	

Art. 19	OBBLIGHI DEL MAESTRO DI FESTA	15
Art. 20	CONSULTA DEI MAESTRI DI FESTA.....	19
Art. 21	ATTO CONCESSORIO: DEFINIZIONE, NATURA E MODALITÀ	19
Art. 22	DOMANDA DI CONCESSIONE	20
Art. 23	CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE.....	21
Art. 24	RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	23
Art. 25	INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE.....	24
Art. 26	DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	25
Art. 27	REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	25
Art. 28	RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	26
Art. 29	AREE DI CANTIERE PER LA COSTRUZIONE E L'ALLESTIMENTO DEI GIGLI E DELLA BARCA E POSTAZIONI DI STAZIONAMENTO	26
Art. 30	DISCIPLINA DELLE AREE DI CANTIERE	27
Art. 31	DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA C.D. ALZATA DEI GIGLI SPOGLIATI	28
Art. 32	DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA DOMENICA DELLA FESTA DEI GIGLI.....	28
Art. 33	VIGILANZA SUL PERCORSO	29
Art. 34	VIOLAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	30
Art. 35	TERMINI E MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	30
Art. 36	SANZIONI DISCIPLINARI	31
Art. 37	DESTINATARI DELLE SANZIONI.....	33
Art. 38	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
Art. 39	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34
Art. 40	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	34

PREMESSA

Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante dello Statuto della Fondazione Festa dei Gigli pubblicato con Decreto Sindacale n. 13 del 25.02.2023 del Sindaco di Nola e depositato al Repertorio n.3708 della Raccolta n.2313 del Notaio Ida Volpicelli, disciplina in modo specifico ed analitico le modalità di svolgimento, di partecipazione e di valorizzazione della Festa dei Gigli di Nola, gli aspetti organizzativi ed economici relativi alla stessa nonché gli specifici profili di responsabilità in caso di violazione degli obblighi ivi indicati.

PREAMBOLO

La Festa dei Gigli è una festa popolare cattolica che si tiene dal 431 d.c. ogni anno a Nola in onore di San Paolino, Vescovo di Nola e Santo Patrono della Città. Da dicembre 2013 è riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO nella rete delle grandi macchine a spalla italiane.

Una festa lunga un anno scandita da un articolato cerimoniale di rituali che culmina, nella giornata del 22 Giugno se coincide con la domenica o nella domenica successiva a tale data, con una processione danzante, chiamata *Ballata*, di nove macchine votive portate a spalla, otto Gigli ed una Barca, che sfilano a ritmo di musica lungo un percorso tradizionale individuato nel nucleo più antico della Città.

La Festa dei Gigli ha altresì una significativa valenza sociale, come momento in cui l'intera Città di Nola si incontra e si riconosce come comunità viva, unita ed ispirata dai valori della tradizione, della solidarietà e dell'inclusione.

Art. 1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FESTA DEI GIGLI

Sono elementi costitutivi della Festa dei Gigli:

1. LE MACCHINE DA FESTA: OTTO GIGLI ED UNA BARCA.
2. I MAESTRI CORPORATIVI detti anche "FIRMATARI".
3. I MAESTRI DI FESTA.
4. I COMITATI.
5. LE PARANZE.
6. LE FANFARE, I CANTANTI E I PAROLIERI.
7. LE BOTTEGHE ARTIGIANE.

I suddetti elementi, descritti nello statuto della Fondazione Festa dei Gigli, sono di seguito disciplinati quanto a ruolo, funzione, obblighi e responsabilità.

Art. 2 LA FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI

1. La Fondazione Festa dei Gigli valorizza e promuove la Festa dei Gigli in ambito locale, nazionale ed internazionale e coordina tutti gli aspetti organizzativi relativi alla stessa.
2. Lo Statuto della Fondazione Festa dei Gigli è parte integrante del presente Regolamento che qui si intende

interamente richiamato.

Art. 3 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. La Fondazione Festa dei Gigli è titolare piena ed esclusiva dei seguenti diritti sui marchi:
 - Domanda marchio n. 302023000077664, depositata il 19/05/2023, presso UIBM per la classe merceologica 41 della Classificazione di Nizza;
 - Domanda marchio n. 302023000077694, depositata il 19/05/2023, presso UIBM per le classi merceologiche 9 e 35 della Classificazione di Nizza.
2. Tutti i diritti di Proprietà intellettuale sul marchio “Festa dei Gigli” sono riservati in via esclusiva alla Fondazione Festa dei Gigli, la quale sin dalla sua istituzione si è adoperata per la valorizzazione e promozione della Festa dei Gigli in ambito locale, nazionale ed internazionale, fino ad arrivare al riconoscimento della Festa dei Gigli quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO nell’ambito della rete delle grandi macchine a spalla. La Fondazione Festa dei Gigli utilizza in maniera esclusiva e notoria, da oltre 10 (dieci) anni antecedenti alle domande di cui al punto 1, il marchio “Festa dei Gigli”.
3. L’eventuale uso per qualsiasi ragione del Marchio dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Fondazione. L’uso del marchio che non sia stato preventivamente autorizzato è assolutamente vietato. In caso di utilizzo non autorizzato, la Fondazione si riserva il diritto di agire giudizialmente e di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Art. 4 COSTITUZIONE DEGLI ALBI

Presso la Fondazione Festa dei Gigli sono istituiti i seguenti Albi:

1. ALBO DELLE PARANZE.
2. ALBO DELLE FANFARE.
3. ALBO DEI CANTANTI, PAROLIERI E TECNICI DEL SUONO.
4. ALBO DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE.

Art. 5 COSTITUZIONE IN ASSOCIAZIONE DELLE PARANZE

1. La Paranza è un gruppo di uomini chiamati nel gergo *cullatori* che trasporta a spalla ciascun Giglio e La Barca.
2. La Paranza deve costituirsi in associazione anche non riconosciuta ex art. 36 c.c. e deve essere iscritta al relativo albo istituito presso la Fondazione.
3. L’ordinamento interno e l'amministrazione delle paranze sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la

presidenza o la direzione.

4. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 c.c.
5. Il Soggetto identificato come Presidente dell'associazione e/o avente funzione di Direzione dell'associazione è definito *capoparanza*. Egli assume la guida della Paranza nel trasporto della Macchina da Festa ed impartisce ai cullatori tutti i comandi che devono eseguire sincronicamente per trasportare la Macchina da Festa.
6. Il capoparanza per coordinare la guida della paranza si avvale della collaborazione di un gruppo di cullatori di consolidata esperienza che prendono il nome di *caporali*, i quali devono essere iscritti all'associazione con cui è costituita la Paranza di appartenenza.
7. Il capoparanza deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - Essere cittadino italiano.
 - Aver compiuto 18 anni al momento della presentazione della domanda.
 - Avere capacità di agire e capacità processuale ovvero di stare in giudizio.
 - Non esser stato sottoposto a misure d'interdizione legale e/o giudiziale.
 - Non esser stato sottoposto e non essere sottoposto a misure d'inabilitazione.
 - Non esser sottoposto a misure di amministrazione di sostegno.
8. Il capoparanza deve produrre all'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'albo delle paranze certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti.
9. Il capoparanza è obbligato in solido con il Maestro di Festa per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento ed in capo allo stesso può insorgere responsabilità disciplinare. L'illecito disciplinare è sanzionato secondo termini e modalità di cui agli artt. 33, 34, 35 36, 37 e 38 del presente Regolamento.

Art. 6 ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PARANZE

1. L'iscrizione all'Albo delle Paranze è obbligatoria ai fini dell'abilitazione al trasporto dei Gigli e della Barca e da essa deriva la legittimazione a svolgere qualsivoglia evento cerimoniale della Festa dei Gigli.
2. L'Albo delle Paranze è suddiviso in tre sezioni:

a. Sezione Paranze Nolane:

Tale sezione è riservata alle Paranze, costituite in associazione, anche non riconosciuta ex art. 36 c.c., con sede legale a Nola, che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver trasportato la Barca per almeno due edizioni della Festa dei Gigli portando a termine la processione nel rispetto del tradizionale percorso e dei tempi di percorrenza previsti;
- aver trasportato un Giglio per almeno due edizioni della Festa dei Gigli portando a termine la processione nel rispetto del tradizionale percorso e dei tempi di percorrenza previsti.

b. Sezione Paranze nolane esordienti:

Tale sezione è riservata alle Paranze, costituite in associazione anche non riconosciuta ex art. 36 c.c. con sede legale a Nola, non ancora in possesso dei requisiti minimi per l'iscrizione alla sezione delle Paranze Nolane. Le Paranze iscritte alla presente sezione sono abilitate esclusivamente al trasporto della Barca.

c. Sezione Paranze forestiere:

Tale Sezione è riservata alle Paranze costituite in associazione anche non riconosciuta ex art. 36 c.c. con sede legale nei comuni di Brusciano, Casavatore, Crispano e Napoli (VI Municipalità, Quartiere Barra).

Le Paranze che intendano iscriversi a tale sezione devono aver trasportato un Giglio per almeno cinque edizioni della Festa dei Gigli portando a termine la processione nel rispetto del tradizionale percorso e dei tempi di percorrenza previsti.

Art. 7 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PARANZE

1. La domanda d'iscrizione all'Albo delle paranze deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal Presidente dell'associazione o dal soggetto individuato come avente funzione di direzione dell'associazione.
2. La domanda di iscrizione deve essere compilata secondo le modalità indicate nel modulo predisposto dalla Fondazione e rinvenibile nell'apposita sezione del sito **www.fondazionefestadeigigli.com** nella sottosezione 'modulistica' e deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione.
3. Il soggetto interessato all'iscrizione nell'albo delle Paranze è tenuto a dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso dei seguenti requisiti:
 - assenza di dichiarazione di fallimento;
 - non assoggettamento a misure di prevenzione speciale;
 - il godimento dei diritti civili;
 - assenza di condanne, anche non definitive, per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - elezione di domicilio digitale con indicazione di indirizzo pec attivo.
4. Il soggetto interessato all'iscrizione è tenuto a trasmettere alla Fondazione Festa dei Gigli, in originale, casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti in corso di validità.
5. Alla domanda di iscrizione va allegata la descrizione dell'eventuale logo identificativo della Paranza.

6. La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli che ne valuterà l'ammissione riservandosi la facoltà di approvarla o negarla.
7. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'iscrizione in presenza di condotte che violino le disposizioni del presente Regolamento o qualora il soggetto richiedente l'iscrizione perda i requisiti previsti al c.3 del presente articolo.

Art. 8 OBBLIGHI DELLE PARANZE

1. Ciascuna Paranza, nella persona del capoparanza, è obbligata, in solido con il proprio Maestro di Festa, ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a. Rispetto dello Statuto della Fondazione Festa dei Gigli e del presente Regolamento in ogni sua parte;
 - b. Indossare per tutta la durata della Ballata la divisa di appartenenza, la quale deve consistere almeno in una maglia recante il logo della Paranza e della Corporazione di appartenenza;
 - c. Osservare scrupolosamente le direttive relative al trasporto dei Gigli Spogliati stabilite dalla Fondazione e le indicazioni orarie contenute all'art. 31 del presente regolamento;
 - d. Osservare scrupolosamente le indicazioni e i tempi di percorrenza della Ballata stabiliti per la Macchina da Festa al trasporto della quale sono adibiti di cui all'art.32 del presente regolamento;
 - e. Non ostacolare, impedire, ritardare o comunque pregiudicare il regolare svolgimento della Ballata della propria e delle altrui Macchine da Festa. È fatto altresì divieto di ogni attività dilatoria e/o ostruttiva posta in essere da una paranza relativamente al corretto svolgimento del rituale dei c.d. Gigli Spogliati;
 - f. Rispettare le indicazioni concordate con la Fondazione Festa dei Gigli in riferimento all'orario della sosta della propria Macchina da Festa consuetudinariamente prevista nel corso della Ballata per consentire ai cullatori di rifocillarsi, consumare i pasti e provvedere all'eventuale cambio della divisa. La sosta innanzi descritta dovrà essere utilizzata anche per effettuare eventuali interventi manutentivi del Giglio o della Barca. La sosta riguarderà, simultaneamente, almeno tre Macchine da Festa e non potrà avere durata superiore a 30 minuti;
 - g. Rispettare insindacabilmente le direttive impartite dal Presidente del C.d.A. e dal Presidente della Commissione Disciplinare della Fondazione Festa dei Gigli con riferimento alla gestione delle precedenze di passaggio nell'ipotesi in cui, al fine di garantire i tempi di percorrenza della Ballata, si rendesse strettamente indispensabile l'alternanza nel passaggio tra una Macchina da Festa che pervenendo da via Tansillo si diriga in direzione di via San Paolino e una Macchina da Festa che pervenendo da via San Felice si diriga verso l'incrocio con Via L. Tansillo località S. Maria la Nova (c.d. "o trase e ò jesse").
2. In ipotesi di temporaneo impedimento alla prosecuzione del percorso della Ballata di una Macchina da Festa a causa di danno tecnico - strutturale, il Maestro di Festa e/o il capoparanza informerà tempestivamente il Presidente del C.d.A. e il Presidente della Commissione Disciplinare della Fondazione Festa dei Gigli nonché il Comando di Polizia Municipale di Nola e la Bottega Artigiana che ha realizzato la costruzione, i quali verificheranno il livello di criticità del danno, l'idoneità della struttura alla prosecuzione della festa e i tempi

necessari per la risoluzione tecnica.

Art. 9 COSTITUZIONE IN ASSOCIAZIONE DELLE FANFARE

1. La Fanfara è un complesso musicale anche detto “divisione musicale”, scelto da ciascun Maestro di Festa per tutte le attività d'intrattenimento musicale connesse alla Macchina da Festa di cui è assegnatario e agli eventi cerimoniali ad essa relativi.
2. La Fanfara può essere costituita in associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c. In tal caso l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni delle Fanfare, quali persone giuridiche non riconosciute, sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
3. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 c.c.
4. Il Presidente della Fanfara costituita in associazione o colui che di fatto ne esercita i poteri di direzione è obbligato in solido con il Maestro di Festa per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento e in capo allo stesso può insorgere responsabilità disciplinare. L'illecito disciplinare è sanzionato secondo termini e modalità di cui agli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del presente Regolamento.

Art. 10 ALBO DELLE FANFARE

1. L'iscrizione all'Albo delle Fanfare è obbligatoria ai fini dell'esercizio di tutte le attività di intrattenimento musicale relativo alle Macchine da Festa e da essa deriva la legittimazione a svolgere qualsivoglia evento cerimoniale della Festa dei Gigli.

Art. 11 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE FANFARE

La domanda d'iscrizione all'Albo delle Fanfare deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal Presidente dell'associazione o dal soggetto individuato avente funzione di direzione dell'associazione o da uno dei componenti della divisione musicale.

1. La domanda di iscrizione deve essere compilata secondo le modalità indicate nel modulo predisposto dalla Fondazione e rinvenibile nell'apposita sezione del sito www.fondazionefestadeigigli.com nella sottosezione ‘modulistica’ e deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione.
2. Il soggetto interessato all'iscrizione nell'albo delle Fanfare è tenuto a dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso dei seguenti requisiti:
 - assenza di dichiarazione di Fallimento.

- assenza di condanne, anche non definitive, per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
 - non assoggettamento a misure di prevenzione speciale;
 - il godimento dei diritti civili;
 - elezione di domicilio digitale con indicazione di indirizzo pec attivo.
3. Alla domanda di iscrizione va allegata la descrizione dell'eventuale logo identificativo della Fanfara.
 4. Il soggetto interessato è tenuto a trasmettere alla Fondazione Festa dei Gigli, in originale, casellario giudiziale e casellario dei carichi pendenti in corso di validità
 8. La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli che ne valuterà l'ammissione riservandosi la facoltà di approvarla o negarla.
 5. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'iscrizione in presenza di condotte che violino le disposizioni del presente Regolamento o qualora il soggetto richiedente l'iscrizione perda i requisiti previsti al c.3.

Art. 12 ALBO DEI CANTANTI, PAROLIERI E TECNICI DEL SUONO

1. L'iscrizione all'albo dei Cantanti, Parolieri e Tecnici del suono è obbligatoria ai fini dell'esercizio delle attività artistiche e tecniche concernenti l'intrattenimento musicale relativo alle Macchine da Festa e da essa deriva la legittimazione a svolgere qualsivoglia evento cerimoniale della Festa dei Gigli.
2. L'albo è suddiviso in tre sezioni: sezione Cantanti, sezione Parolieri e sezione Tecnici del suono.

Art. 13 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CANTANTI, PAROLIERI E TECNICI DEL SUONO

1. La domanda d'iscrizione all'Albo di Cantanti, Parolieri e Tecnici deve essere presentata, a pena di inammissibilità, direttamente dal soggetto interessato all'iscrizione.
2. La domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte secondo le modalità indicate nel modulo predisposto dalla Fondazione e rinvenibile nell'apposita sezione del sito www.fondazionefestadeigigli.com nella sottosezione 'modulistica' e deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione.
3. Il soggetto interessato all'iscrizione nell'albo di Cantanti, Parolieri e Tecnici del suono è tenuto a dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso dei seguenti requisiti
 - assenza di dichiarazione di Fallimento;
 - non assoggettamento a misure di prevenzione speciale;
 - il godimento dei diritti civili;
 - assenza di condanne, anche non definitive, per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

- elezione di domicilio digitale con indicazione di indirizzo pec attivo.

4. Il soggetto interessato è tenuto a trasmettere alla Fondazione Festa dei Gigli, in originale, casellario giudiziale e casellario dei carichi pendenti in corso di validità.
9. La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli che ne valuterà l'ammissione riservandosi la facoltà di approvarla o negarla.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'iscrizione in presenza di condotte che violino le disposizioni del presente Regolamento o qualora il soggetto richiedente l'iscrizione perda i requisiti previsti al c.3 del presente articolo.

Art. 14 ALBO DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE

1. Le Botteghe Artigiane abilitate alla costruzione dei Gigli e della Barca sono depositarie della tradizione della carpenteria e della lavorazione della cartapesta che caratterizzano le Macchine da Festa.
2. Le Botteghe artigiane sono imprese individuali, società di persone, società di capitali o consorzi con attività prevalente rappresentata da lavorazione di legno e cartapesta o da laboratorio di cartapesta, le quali realizzano le Macchine da Festa necessarie per lo svolgimento dell'annuale Festa dei Gigli.
3. Le botteghe artigiane abilitate alla costruzione dei Gigli e della Barca devono avere sede legale ed operativa a Nola da almeno tre anni e devono produrre idonea documentazione atta a dimostrare di aver svolto per almeno un anno l'attività di costruzione, produzione dei rivestimenti ed allestimento di una Macchina da Festa per la Festa dei Gigli.
4. Il possesso dei requisiti di cui al c.3 è inderogabile attesa la specificità artistica e tecnica richiesta in ordine all'originalità ed originarietà delle tradizionali tecniche di carpenteria e di lavorazione della cartapesta rinvenibili esclusivamente nella Città di Nola. La connessione tra la territorialità degli artigiani e la storicità dell'attività d'impresa è presupposto indispensabile per l'idoneità ad erogare le prestazioni d'opera dinanzi descritte e per garantire la tutela del riconoscimento UNESCO quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Art. 15 ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE

1. L'iscrizione all'albo delle botteghe artigiane è obbligatoria ai fini dell'esercizio delle attività di costruzione, realizzazione dei rivestimenti ed allestimento delle Macchine da Festa.
2. La domanda d'iscrizione all'Albo delle Botteghe Artigiane deve essere presentata, a pena di inammissibilità, direttamente dal soggetto interessato all'iscrizione.

3. La domanda di iscrizione deve essere compilata secondo le modalità indicate nel modulo predisposto dalla Fondazione e rinvenibile nell'apposita sezione del sito **www.fondazionefestadeigigli.com** nella sottosezione 'modulistica' e deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione.
4. Il soggetto interessato all'iscrizione nell'albo delle Botteghe Artigiane è tenuto a dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso dei seguenti requisiti:
 - assenza di dichiarazione di Fallimento;
 - non assoggettamento a misure di prevenzione speciale;
 - il godimento dei diritti civili;
 - assenza di condanne, anche non definitive, per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - elezione di domicilio digitale con indicazione di indirizzo pec attivo.
5. Il soggetto interessato è tenuto a trasmettere alla Fondazione Festa dei Gigli, in originale, casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti in corso di validità.
6. I soggetti di cui al presente articolo devono essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi previsti per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni e devono presentare, all'atto della domanda di iscrizione, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
7. La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli che ne valuterà l'ammissione riservandosi la facoltà di approvarla o negarla.
8. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'iscrizione in presenza di condotte che violino le disposizioni del presente Regolamento o qualora il soggetto richiedente l'iscrizione perda i requisiti previsti ai commi 4, 5 e 6.

Art. 16 REQUISITI PER ASSUMERE IL RUOLO DI MAESTRO CORPORATIVO DETTO FIRMATARIO DEL GIGLIO E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Può assumere il ruolo di Maestro Corporativo del Giglio, anche detto firmatario, ogni cittadino residente in Nola fin dalla nascita che svolga o abbia svolto una delle attività lavorative indicate nel successivo comma controfirmando la domanda di concessione dell'aspirante Maestro di Festa. Non può assumere, e va esclusa la relativa domanda, il ruolo del Maestro corporativo del giglio, detto anche firmatario, il soggetto che, in tale qualità, abbia conseguito l'assegnazione nel decennio antecedente. Il decennio si computa a ritroso dalla Festa dei Gigli per la cui assegnazione si concorre (inclusa); a mero titolo esemplificativo per la Festa 2025 non potrà concorrere l'assegnatario della Festa dei Gigli 2016.
2. Le categorie di appartenenza dei Maestri Corporativi, detti anche Firmatari, sono tassativamente individuate nel presente articolo:
 - a. **ORTOLANO:** Ortolani; coltivatori diretti; braccianti agricoli; agricoltori; floricoltori; vivaisti; fiorai; attività

di produzione e/o vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di frutta e verdura; attività di produzione e/o vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti per l'agricoltura.

- b. **SALUMIERE:** Salumieri; attività commerciali all'ingrosso e/o al dettaglio per la vendita di salumi, formaggi e/o prodotti caseari; attività di produzione di salumi, formaggi e/o prodotti caseari; attività di gastronomia; attività commerciali di coloniali all'ingrosso e/o al dettaglio;
 - c. **BETTOLIERE:** Bettolieri; cantinieri; attività commerciali di alcolici all'ingrosso e/o al dettaglio; bar; enoteche; pub; birrerie, attività di produzione di vino, birra e/o distillati.
 - d. **PANETTIERE:** Panettieri; fornai; pastai; pizzerie; pasticcerie; ristoranti; trattorie; attività di produzione e/o vendita di panificati e lievitati all'ingrosso e/o al dettaglio; attività di produzione e/o vendita di farine all'ingrosso e/o al dettaglio;
 - e. **BECCAIO:** Beccai; macellai; allevatori e/o commercianti di bestiame, attività di lavorazione e/o commercializzazione di carni all'ingrosso e/o al dettaglio; pescherie e/o di attività di vendita di prodotti ittici all'ingrosso e/o al dettaglio;
 - f. **CALZOLAIO:** Calzolai; ciabattini; commercianti all'ingrosso e/o al dettaglio di calzature e pelletteria; conciatori di pelli.
 - g. **FABBRO:** Fabbri; ferracavalli; carpentieri e/o ferraioli; muratori; imbianchini; carrozzieri; fresatori; tornitori; stagnini; meccanici; falegnami; idraulici; elettricisti; stuccatori; marmisti; elettrauti.
 - h. **SARTO:** Sarti; Sartorie; attività di produzione di abbigliamento e/o tessuti; ricamatori; mercerie; attività di lavorazione delle pelli; attività commerciali di abbigliamento e/o tessuti; tappezzieri.
3. L'appartenenza ad una delle categorie indicate deriva dall'effettivo svolgimento dell'attività e può essere riconosciuta esclusivamente in capo al:
- titolare della ditta individuale;
 - socio lavoratore di società di persone e/o di capitali;
 - lavoratore dipendente avente specifica mansione rientrante tra quelle indicate al c. 2 del presente articolo.
4. Al Firmatario del Giglio, con riferimento all'unica e sola corporazione di appartenenza, è consentito controfirmare una sola domanda di concessione.
5. Il Firmatario deve – pena l'esclusione – essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. aver stabilito, fin dalla nascita ed ininterrottamente, la residenza a Nola. Il possesso di tale requisito deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica;
 - b. non essere stato dichiarato fallito né assoggettato a misure di prevenzione speciale;
 - c. non avere riportato condanne penali;
 - d. non essere stato rinviato a giudizio per reato di usura, criminalità organizzata, mafia e violenza sessuale;
 - e. godere dei diritti civili;
 - f. non avere riportato condanne, anche non definitive, per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

6. Il Firmatario deve produrre certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti nonché autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sul possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e f) del precedente comma 5.

7. L'appartenenza di ciascun firmatario alla rispettiva categoria di mestieri deve essere comprovata producendo:
- visura camerale storica con data di elaborazione non superiore ai sei mesi antecedenti la presentazione della domanda;
 - certificazione dell'Ente di previdenza con esatta indicazione dell'anzianità contributiva effettivamente maturata alla data del pensionamento o, per i lavoratori (dipendenti, titolari di ditta individuale o soci lavoratori di società di persone e/o di capitali) ancora in servizio e/o in attività, esatta indicazione dell'anzianità contributiva effettivamente maturata alla data di presentazione della domanda.

In particolare, si specifica che per certificazione dell'Ente di previdenza si intende:

- per i pensionati, estratto conto Contributivo/Previdenziale unitamente al modello TE08 e al modello OBIS/M;
 - per i lavoratori dipendenti o autonomi ancora in attività, estratto conto Contributivo/Previdenziale e modello ECOCERT;
 - per i pensionati, che successivamente alla data del pensionamento, abbiano ripreso a svolgere attività di lavoro autonomo, estratto conto Contributivo/Previdenziale unitamente al modello TE08, al modello OBIS/M e al modello ECOCERT.
- Per l'appartenenza alla corporazione, nel caso di firmatario "lavoratore dipendente", il requisito dichiarato risulterà osservato qualora la mansione svolta dal lavoratore all'interno dell'azienda rientri in una delle categorie di mestieri indicati al c.2 del presente articolo.
- La corporazione di appartenenza è individuata esclusivamente con riferimento alla categoria di attività economica primaria (o prevalente) indicata nella visura camerale, dalla quale risulti anche la dichiarazione di effettivo inizio e svolgimento della suindicata attività primaria (o prevalente); non rileva la mera previsione o la potenzialità dell'attività economica contemplata nell'oggetto sociale o anche il semplice possesso dei titoli autorizzativi (licenze e/o simili), per l'eventuale svolgimento dell'attività.

Art. 17 REQUISITI PER ASSUMERE IL RUOLO DI FIRMATARIO DELLA BARCA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Può assumere il ruolo di Firmatario della Barca ogni cittadino, residente in Nola fin dalla nascita, che abbia ininterrottamente risieduto a Nola. Il firmatario della Barca, non rappresentando nessuna delle antiche corporazioni da cui prendono denominazione i Gigli, non è soggetto alle previsioni di cui all'art.16 del presente Regolamento.
2. Il Firmatario deve – pena l'esclusione – essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver stabilito, fin dalla nascita ed ininterrottamente, la residenza a Nola. Il possesso di tale requisito deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica;
 - b. non essere stato dichiarato fallito né assoggettato a misure di prevenzione speciale;
 - c. non avere riportato condanne penali;
 - d. non essere stato rinviato a giudizio per reato di usura, criminalità organizzata, mafia e violenza sessuale;
 - e. godere dei diritti civili;
 - f. non avere riportato condanne, anche non definitive, per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Il Firmatario deve produrre certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti nonché autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sul possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e f) del precedente comma 2.

Art. 18 REQUISITI PER ASSUMERE IL RUOLO DI MAESTRO DI FESTA DI UN GIGLIO O DELLA BARCA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Il Maestro di Festa di ciascun Giglio o della Barca è un cittadino italiano che abbia risieduto a Nola in via continuativa negli ultimi cinque anni o il legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia sede legale a Nola da almeno cinque anni.
2. Il Maestro di Festa è il soggetto in favore del quale viene rilasciata – temporaneamente - la concessione e con essa, la titolarità del diritto di costruire e organizzare per la durata di 12 mesi la macchina da festa in onore di San Paolino; egli, con la notifica della concessione, assume gli obblighi giuridici ed economici connessi e/o derivati dalla concessione stessa.
3. Il Maestro di Festa di ciascun Giglio o della Barca provvede alla realizzazione della Macchina da FESTA, si fa carico di ogni aspetto economico ed organizzativo relativo alla stessa e della gestione di ogni atto cerimoniale ad essa connesso, in conformità della tradizione religiosa e popolare della FESTA, del presente Statuto e del Regolamento della Festa dei Gigli.
4. I Maestri di Festa sono complessivamente nove: otto per i gigli ed uno per la barca.
5. I Maestri di Festa sono designati tra coloro che, congiuntamente ai rispettivi Maestri Corporativi detti anche “Firmatari,” abbiano presentato la domanda per la concessione di una Macchina da FESTA.
6. Ciascuno dei Maestri di Festa provvede alla realizzazione di una Macchina da FESTA, si fa carico di ogni aspetto economico ed organizzativo relativo alla stessa e della gestione di ogni atto cerimoniale ad essa connesso, in conformità della tradizione religiosa e popolare della FESTA, del presente Statuto e del Regolamento della Festa dei Gigli.

7. L'aspirante Maestro di Festa deve presentare la domanda di cui all'art 22 compilata in ogni sua parte.
8. Per assumere il ruolo di Maestro di Festa del Giglio è necessario possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
 - a. Cittadinanza italiana;
 - b. Aver compiuto anni 18 al momento della presentazione della domanda;
 - c. Godimento dei diritti civili;
 - d. Assenza di condanne, anche non definitive, per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - e. Avere capacità di agire e capacità processuale ovvero di stare in giudizio;
 - f. Non esser stato sottoposto a misure d'interdizione legale e/o giudiziale;
 - g. Non esser stato sottoposto e non essere sottoposto a misure d'inabilitazione;
 - h. Non esser sottoposto a misure di amministrazione di sostegno.
9. L'aspirante Maestro di Festa deve produrre certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti nonché autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sul possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del precedente comma 8.
10. Il Maestro di Festa è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 19 c.3 del presente Regolamento.

Art. 19 OBBLIGHI DEL MAESTRO DI FESTA

1. Il Maestro di Festa è tenuto ad osservare e ad uniformarsi alle prescrizioni specificate del presente Regolamento.
2. Le bandiere delle macchine da festa costituiscono patrimonio della Fondazione: è fatto divieto ai maestri di festa di sostituire le bandiere e/o eseguire restauri ed interventi conservativi sulle stesse; ogni necessario restauro e/o intervento andrà preventivamente autorizzato dalla Fondazione.
3. Il Maestro di Festa, inoltre, è tenuto a:
 - a) osservare lo spirito religioso della festa ed ogni aspetto legato alla sua tradizione, evitando di attuare iniziative in contrasto con esse;
 - b) compiere ogni atto cerimoniale in conformità della tradizione religiosa e popolare ed in particolare:
 - il passaggio della bandiera dal "vecchio al nuovo" Maestro di Festa:
Tale manifestazione molto sentita da tutta la popolazione avviene nel periodo che va dal mese di settembre ai principi di dicembre. Essa consiste in un grande corteo con in testa il nuovo Maestro di Festa che sfila in processione per raggiungere la casa del vecchio Maestro di Festa al fine di ritirare la bandiera. Qui, dopo che la fanfara ha eseguito in onore del vecchio Maestro di Festa il motivo musicale del suo giglio, riprende il corteo verso il Duomo dove avviene ufficialmente il passaggio di consegne.

- La sfilata per le strade della città in occasione della Questua:

I nuovi maestri di festa, al fine di ridurre i costi dell'intera manifestazione che è a loro carico, fra il mese di marzo e il mese di maggio con l'ausilio del proprio comitato dei festeggiamenti organizzano un corteo lungo il centro storico accompagnato dalla musica della fanfara. Il corteo tradizionalmente si conclude in piazza Duomo dove vengono presentati i brani originali al suono del quale la paranza trasporterà la macchina da festa in occasione della domenica della ballata. Si svolge poi un banchetto al quale vengono invitati parenti ed amici. Sul finire del pranzo, il Maestro di Festa inizia il giro dei tavoli e grazie agli intervenuti riesce a raccogliere le donazioni che contribuiranno a far fronte agli oneri da sostenere.'

- La costruzione della Macchina da Festa.

Agli inizi di giugno le botteghe artigiane iniziano la costruzione dei gigli e della barca. La prima operazione è quella di montare la "borda" (lunga pertica che costituisce la spina dorsale del giglio). Dopodiché si prepara la base che è di forma quadrangolare posata su quattro piedi ferrati. Ultimata questa operazione, si passa all'innesto della borda che perpendicolarmente deve essere messa al centro della base c.d. alzata della borda. Quindi si procede a montare i sei pezzi che formano il prospetto. Il giglio spogliato risulta alto 25 metri.

- Il trasporto della Macchina da Festa nella piazza assegnata:

Una volta terminata la costruzione, il sabato e la domenica precedente alla festa, i gigli vengono trasportati nelle varie piazze nolane dove stazioneranno fino alla domenica della ballata. Tale rituale prende il nome di "trasporto dei gigli spogliati". Questo avvenimento serve anche come prova generale per le paranze.'

- L'organizzazione del comitato e la partecipazione alla sfilata dei comitati:

Il sabato del giorno che precede la festa, ha luogo la sfilata dei comitati. Essi sono nove e rappresentano ognuno la propria corporazione. Ogni comitato è formato da centinaia di persone che indossano la stessa "divisa", seguiti da una fanfara che propone i brani musicali ("e canzon") del giglio di appartenenza. Durante il percorso ogni comitato va a far visita altri gigli e alla barca per giungere al termine del corteo in piazza Duomo per esibirsi in un grande spettacolo."

- La vestizione della Macchina da Festa:

Dopo che i gigli sono stati trasportati nelle loro postazioni, inizia la vestizione con la struttura in cartapesta che serve per rivestire questi grandi obelischi di legno. Su tali strutture vengono rappresentati attraverso rivestimenti in cartapesta soggetti ispirati a temi religiosi, architettonici e culturali realizzati dalle antiche botteghe artigiane di Nola.'

- La partecipazione - con il comitato e la bandiera - alla processione dedicata a San Paolino:

Il 22 giugno giorno dedicato a San Paolino, nel tardo pomeriggio, verso le ore 19.00 ha luogo la solenne processione. L'intera popolazione si stringe attorno al Busto argenteo del Santo, che sfilata per le principali

strade della città, portato a spalla dalla Compagnia di San Paolino. Vi partecipano, oltre alle autorità religiose, civili, politiche e militari, i vari comitati delle corporazioni.

- la processione della Macchina da Festa nella Domenica della Festa dei Gigli:

Nel corso della mattinata i gigli vengono trasportati a spalla dalle piazze in cui si trovano fino in piazza Duomo. Qui, ciascun giglio e la barca, che ospita la tradizionale figura del "turco", si esibiscono al centro della piazza per poi disporsi ai lati della stessa. Verso le 13 il Vescovo di Nola seguito dal Busto d'argento di San Paolino portato a spalla dalla Compagnia di San Paolino, tra l'entusiasmo del popolo, si dirige dalla cattedrale alla piazza per benedire i gigli. Con la solenne benedizione del Vescovo termina così la prima parte dei festeggiamenti. segue un breve intervallo, per consentire ai comitati e alle paranze di consumare il pranzo, prima che si dia inizio alla famosa ballata, la tradizione sfilata per le vie del nucleo più antico della città. Essa avviene intorno alle ore 16.00 circa e, con partenza da piazza Duomo, tocca le seguenti strade:

via San Felice, via Senatore Cocozza, piazza Paolo Maggio, via A. Leone, via Merliano, piazza Calabrese, via L. Tansillo; quindi, di nuovo via San Felice, via San Paolino, piazza Marco Clodio Marcello, via Camillo De Notaris, Corso Tommaso Vitale e infine Piazza Duomo. I gigli, in questo tradizionale percorso, fin dai tempi antichi, sfilano nel seguente ordine: Ortolano, Salumiere, Bettoliere, Panettiere, Barca, Beccaio, Calzolaio, Fabbro e Sarto. Si tratta di un percorso difficile e pieno di insidie superate con la prodezza delle paranze. Perché tutto riesca bene occorre che i cullatori guidati dal capoparanza con l'ausilio dei suoi "caporali", riescano a trasportare il giglio affrontando incredibili girate lungo le piazze e le strade del centro storico (fra gli altri la "girata e caparossa", "'o vico de' Monacelle", "foro 'o largo", "abbasc e carcere", "opésolo alpino", "abbasc 'o Salvatore, o palazzo 'a catena"). Fra i tratti più insidiosi vi è certamente "'O vico e Piciocchi", vicolo strettissimo attraverso il quale, il giglio e la barca vengono trasportati solo con le barre "varre", poiché non c'è spazio per i "varritielli", le barrette laterali, con la conseguente riduzione dei cullatori adibiti al trasporto ed il maggior sforzo che ne deriva.

Con l'uscita dal "vico e Piciocchi", dell'ultimo giglio, quello della corporazione del sarto, ed il suo ritorno verso Piazza Duomo alle ore 6.00 termina la festa.

- 3.bis Non è consentito compiere nella stessa giornata il tradizionale cerimoniale del passaggio dal vecchio al nuovo Maestro di Festa della bandiera e il cerimoniale della questua.
4. Il Maestro di Festa è tenuto a custodire la macchina da festa di cui è assegnatario sotto la propria responsabilità per tutta la durata della Festa dei Gigli.
5. Il Maestro di Festa è tenuto a custodire con cura la bandiera della Corporazione della Macchina da Festa di cui è assegnatario.
6. Il Maestro di Festa è tenuto a depositare, entro il 30 gennaio di ogni anno presso la sede legale della Fondazione, i testi delle canzoni di ciascuna Macchina da Festa.
7. Il contenuto dei testi non può incitare a odio, intolleranza, violenza, criminalità e deve rispettare il carattere

religioso della Festa.

8. I testi saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione festa dei Gigli coadiuvato dalla commissione cultura istituita presso la Fondazione che ne autorizzerà o ne vietterà l'incisione e/o registrazione con provvedimento espresso entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
9. Il Maestro di Festa è tenuto a uniformarsi agli indirizzi ed alle direttive impartite dal Comune di Nola e dalla Fondazione Festa dei Gigli in ordine allo svolgimento della stessa.
10. Il Maestro di Festa è tenuto a depositare - entro il 30 gennaio di ogni anno - presso la sede operativa della Fondazione Festa dei Gigli almeno due bozze di progetto del rivestimento della Macchina da Festa in scala 1:50.
11. Il Maestro di Festa è tenuto a depositare - entro il 30 aprile di ogni anno - presso la sede della Fondazione Festa dei Gigli il progetto definitivo del rivestimento della Macchina da Festa in scala 1:50 ed una miniatura dello stesso in scala 1:25.
12. Il Maestro di Festa nella scelta della Bottega Artigiana incaricata della costruzione, del rivestimento e dell'allestimento della Macchina da Festa stessa deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
13. Il Maestro di Festa, in solido con la Bottega artigiana, è obbligato ad osservare scrupolosamente le dimensioni e le osservazioni tecniche del relativo Manuale di costruzione delle Macchine da Festa allegato al presente Regolamento. (**Allegato B**)
14. Il Maestro di Festa è tenuto ad attenersi alla rigorosa osservanza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore (ovvero impianti di amplificazione del suono) le quali dovranno rispettare la normativa prevista dalla legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - legge quadro sull'inquinamento acustico - pertanto il limite del livello di pressione sonora, così come all'art. 2 del D.P.C.M.- del 18.09.1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 Ottobre 1997 n. 233 – resta fissato in 103 dB(A) la Smax e 95dB(A) di Laeg.
15. Il Maestro di Festa è tenuto altresì ad osservare le sottoelencate disposizioni:
 - a. i microfoni utilizzati sulla macchina da festa saranno in numero di quattro e verranno così distribuiti: uno per impartire i comandi alla paranza; due dedicati ai cantanti (uno per ciascuno di essi); uno dedicato al sassofono;
 - b. le trombe di amplificazione, (in numero di 4), saranno posizionate ai lati della macchina da festa (indirizzate esclusivamente a vantaggio della paranza con proiezione del cono acustico in maniera che non superino le barre della stessa e saranno amplificate con 300 watt;
 - c. le casse acustiche saranno in numero di 3 ciascuna da 600 watt e saranno così posizionate: due verso la

parte frontale della macchina da festa e una verso la parte posteriore;

- d. gli strumenti elettrici avranno il segnale non bilanciato;
- e. il subwoofer non sarà superiore a 800 watt;
- f. il cantante si doterà di “ear monitor” per assicurare la qualità della sua prestazione;
- g. gli addetti agli impianti saranno ritenuti in solido con il Maestro di Festa responsabili dell’amplificazione e del mancato contenimento nei limiti di inquinamento acustico come regolati dal presente articolo Il Maestro di Festa è responsabile dei danni procurati a terzi con la macchina da festa sia durante la processione che durante lo stazionamento nel sito di costruzione e nella piazza da lui prescelta ex art. 18.

16. Il Maestro di Festa è tenuto ad osservare l’orario di ultimazione di ogni evento organizzato davanti alla macchina da festa che resta fissato - improrogabilmente - per le ore 24,00;

17. Il Maestro di Festa è tenuto ad osservare, durante gli eventi di cui innanzi, la normativa antiinquinamento acustico richiamata nel presente articolo;

18. Il Maestro di Festa è tenuto ad osservare le indicazioni sul corretto svolgimento del percorso di cui agli artt. 31 32 e i tempi di percorrenza riportati nell’Allegato C al presente Regolamento.

19. Il Maestro di Festa è tenuto a garantire che la Bottega Artigiana di cui si è avvalso per la costruzione della Macchina da Festa predisponga un servizio di pronto intervento per le eventuali riparazioni da effettuare sulla Macchina da Festa di cui è assegnatario nel corso della Ballata.

20. Il Maestro di Festa è tenuto ad attenersi alle prescrizioni di cui al successivo art. 21 in ordine ai termini fissati per il versamento del deposito cauzionale in favore della Fondazione Festa dei Gigli.

Art. 20 CONSULTA DEI MAESTRI DI FESTA

1. I Maestri di Festa dei Gigli e della Barca costituiscono collegialmente la Consulta dei Maestri di Festa tenuta a cooperare con la FONDAZIONE, con i suoi organi ed i suoi organismi consultivi per la programmazione, il buon andamento e la garanzia dell’ordine pubblico della FESTA, in esecuzione delle direttive che vengono impartite dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

Art. 21 ATTO CONCESSORIO: DEFINIZIONE, NATURA E MODALITA’

1. L’atto concessorio, anche detto *assegnazione*, è rilasciato in favore del Maestro di Festa ed ha ad oggetto il diritto di costruire e allestire una delle Macchine da Festa e di organizzare tutti gli eventi cerimoniali ad essa relativi per una durata di 12 mesi.

2. L'assegnazione avviene all'esito dell'istruttoria delle domande di concessione presentate dagli Aspiranti Maestri di Festa congiuntamente ai rispettivi *firmatari*.
3. L'assegnazione è un atto personale e non è cedibile a terzi.
4. L'assegnazione ha natura costitutiva ed è a titolo gratuito.
5. L'assegnazione è rilasciata a firma congiunta del Presidente della Fondazione Festa dei Gigli e del Sindaco di Nola, quale legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione stessa, in favore del c.d. Maestro di Festa.
6. L'assegnazione della concessione viene resa pubblica ogni anno alle ore 24:00 della domenica in cui si svolge la Ballata dei Gigli presso la sala consiliare del Comune di Nola '*Aldo Masullo*'.
7. A seguito dell'assegnazione vanno effettuati i seguenti adempimenti:
 - a. Versamento da parte del Maestro di Festa di un deposito cauzionale di euro 3000 (tremila) in favore della Fondazione Festa dei Gigli, da effettuare entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione secondo le seguenti modalità: Bonifico bancario intestato a Fondazione Festa dei Gigli, Banco BPM S.P.A., IBAN IT05X0503440020000000025278. Il deposito sarà trattenuto per 12 mesi.
 - b. Versamento da parte del Maestro di Festa di un secondo deposito cauzionale di euro 3000 (tremila) in favore della Fondazione Festa dei Gigli, da effettuare entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione secondo le seguenti modalità: Bonifico bancario intestato a Fondazione Festa dei Gigli, Banco BPM S.P.A., IBAN IT05X0503440020000000025278. Il deposito sarà trattenuto per 12 mesi.
8. Sottoscrizione dell'atto d'obbligo entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della concessione.
9. Il deposito cauzionale verrà trattenuto dal beneficiario sino alla concorrenza dell'intero importo, in presenza delle violazioni indicate agli artt. 33, 34 e 35 del presente Regolamento.
10. La notifica della concessione avverrà ai Maestri di Festa attraverso comunicazione a mezzo pec al domicilio digitale comunicato all'atto di presentazione della domanda di assegnazione e/o a mezzo raccomandata A\R all'indirizzo di residenza del Maestro di Festa.
11. Con la notifica dell'atto di concessione il Maestro di Festa assume tutti gli obblighi giuridici ed economici connessi e/o derivanti dalla concessione stessa.

Art. 22 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione a costruire ed allestire una delle Macchine da Festa e ad organizzare tutti gli eventi

cerimoniali ad esse relativi deve essere sottoscritta dall'aspirante Maestro di Festa congiuntamente al Firmatario, con firme autenticate da un Notaio o da un Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art.2703 c.c.

2. La domanda di concessione deve essere redatta secondo l'apposito modello scaricabile dal sito **www.fondazionefestadeigigli.com** nella sottosezione "modulistica" e deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione Festa dei Gigli ed al Sindaco della Città di Nola, quale legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione Festa dei Gigli.
3. Termini e modalità per la presentazione della domanda di concessione sono descritti in apposito bando pubblicato sul sito internet della Fondazione Festa dei Gigli ed affisso all'albo pretorio del Comune di Nola.
4. La domanda di concessione deve essere depositata, a pena di esclusione, in busta chiusa non trasparente, entro il termine stabilito nel bando per l'assegnazione presso la sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Nola. Tutti i lembi della busta devono essere debitamente sigillati.
5. Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad assegnare a ciascuna domanda pervenuta un progressivo numero di protocollo ed a riportare sulla busta l'orario di consegna.
6. Il Comando di Polizia Municipale custodirà le buste sino al momento dell'apertura previsto nel bando di assegnazione.
7. L'apertura delle buste avviene alla presenza del Segretario Comunale e del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Nola, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli.
8. Le domande di assegnazione sono esaminate in apposita seduta riservata dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli alla presenza dei componenti della Commissione Assegnazione prevista dal vigente Statuto. Il C.d.A della Fondazione Festa dei Gigli si riserva di nominare una commissione istruttoria formata da professionisti di comprovata esperienza in ambito di previdenza del lavoro ed in ambito legale amministrativo, civile e giuslavoristico. Della seduta è redatto apposito verbale.
9. Il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di un collaboratore di sua fiducia tenuto al segreto.

Art. 23 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione deve contenere i seguenti elementi costitutivi:
 - a. Generalità complete dell'aspirante "Maestro di Festa" ovvero:
 - Nome;
 - Cognome;

- codice fiscale;
 - indirizzo di residenza;
 - indirizzo di domicilio se differente dalla residenza;
 - elezione di domicilio digitale con indicazione di pec attiva, cui saranno notificate in via prioritaria tutti gli atti e le comunicazioni inerenti alla gestione delle attività della Festa;
 - utenza telefonica: telefono fisso e/o mobile;
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- b. Generalità complete del firmatario delle Macchine da Festa di cui all'art. 7 dello statuto della Fondazione Festa dei Gigli:
- Nome;
 - cognome;
 - codice fiscale;
 - residenza e domicilio;
 - corporazione di appartenenza.
- c. Indicazione della Macchina da Festa e della relativa corporazione per cui viene chiesta la concessione.
- d. Indicazione della paranza designata per il trasporto della Macchina da Festa.
- e. Dichiarazione sottoscritta dall'aspirante Maestro di Festa di conoscenza, volontaria accettazione, obbligo di osservanza ed ottemperanza alle disposizioni contenute nello Statuto della Fondazione Festa dei Gigli e nel presente Regolamento.
- f. Copia dell'avvenuto versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di diritti di segreteria con la causale "diritti di segreteria per la richiesta di concessione del Giglio/Barca per la festa (indicare anno)" secondo le seguenti modalità: bonifico bancario intestato a Fondazione Festa dei Gigli, Banco BPM S.P.A., IBAN IT05X0503440020000000025278.
- g. Indicazione della postazione di stazionamento richiesta per la propria Macchina da Festa tra quelle indicate all'Art. 29 del presente Regolamento.
- h. Assunzione di obbligo da parte dell'aspirante Maestro di Festa di costituire un "comitato" ex art. 39 e segg. c.c. regolarmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate con lo scopo di:
- organizzare tutti gli eventi cerimoniali relativi alla Macchina da Festa.
 - rendere "trasparente e tracciabile" ogni entrata ed uscita di denaro effettuata in favore del comitato.
- In particolare:
- La documentazione comprovante la costituzione del comitato deve essere trasmessa alla Fondazione

Festa dei Gigli entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione.

- i. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 comprovante il possesso dei seguenti requisiti:
 - assenza di dichiarazione di Fallimento;
 - non assoggettamento a misure di prevenzione speciale;
 - il godimento dei diritti civili;
 - assenza di condanne, anche non definitive, per reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - elezione di domicilio digitale con indicazione di indirizzo pec attivo

 - j. Casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti in corso di validità dell'aspirante Maestro di Festa e del Firmatario, **a pena di esclusione.**

 - k. Visura camerale storica dell'attività artigianale e/o professionale svolta dal Firmatario con data di elaborazione non superiore ai sei mesi antecedenti la presentazione della domanda, **a pena di esclusione.**

 - l. Certificazione dell'Ente di previdenza, di cui all'art. 16 c.7, contenente esatta indicazione dell'anzianità contributiva effettivamente maturata dal Firmatario alla data del pensionamento o, per i lavoratori (dipendenti, titolari di ditta individuale o soci lavoratori di società di persone e/o di capitali) ancora in servizio e/o in attività, esatta indicazione dell'anzianità contributiva effettivamente maturata alla data di presentazione, **a pena di esclusione.**
2. La commissione può chiedere di sanare, entro il termine perentorio di tre giorni, le irregolarità, non gravi, della domanda di partecipazione; non è consentita l'integrazione postuma dei documenti di cui al precedente comma previsti a pena di esclusione

Art. 24 RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. In presenza di unica domanda di concessione per un Giglio, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli procederà all'assegnazione dello stesso in favore dello aspirante Maestro di Festa previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti.

2. In presenza di più domande di concessione per la assegnazione dello stesso Giglio, previa istruttoria di rito, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli procederà all'assegnazione della concessione in favore dell'aspirante Maestro di Festa la cui domanda risulterà controfirmata dal Maestro Corporativo che vanta una maggiore anzianità in riferimento all'esercizio o all'avvenuto esercizio dell'attività lavorativa. Ai fini dello accertamento di siffatto periodo di esercizio lavorativo faranno fede unicamente:
 - a. **per i lavoratori in servizio:** i periodi di lavoro con relativa copertura previdenziale certificati presso

l'INPS ITL – DIREZIONE TERRITORIALE DI NOLA con riferimento alla corporazione di appartenenza, con esclusione della contribuzione figurativa.

- b. **per i lavoratori pensionati:** i periodi di lavoro con relativa copertura previdenziale certificati presso l'INPS ITL - DIREZIONE TERRITORIALE DI NOLA con riferimento alla corporazione di appartenenza, con esclusione della contribuzione figurativa; saranno conteggiati anche i periodi di lavoro assistiti dal versamento di contributi previdenziali versati successivamente alla data del pensionamento come certificati dall'Ente di Previdenza con riferimento alla corporazione di appartenenza.
3. In presenza di identico periodo di contribuzione a fini lavorativi l'assegnazione del Giglio della concessione avverrà in favore dell'aspirante Maestro di Festa il cui rappresentante di categoria risulterà, anagraficamente, più anziano.
4. In presenza di unica domanda di concessione per la Barca, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli procederà all'assegnazione dello stesso in favore dello aspirante Maestro di Festa previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti.
5. In presenza di più domande di concessione per la assegnazione della Barca, previa istruttoria di rito, il c.d.a. procederà all'assegnazione della concessione in favore dello aspirante Maestro di Festa la cui domanda risulterà controfirmata dal Firmatario più anziano d'età.

Art. 25 INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Le domande di concessione presentate dagli aspiranti maestri di festa saranno dichiarate inammissibili:
 - a. in caso di omessa indicazione e/o omessa allegazione degli elementi identificativi e degli allegati di cui all'art. 23 nonché di omessa allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo di euro 500 (cinquecento/00) per diritti di segreteria;
 - b. in caso di insussistenza in capo al firmatario dei requisiti indicati nel presente regolamento;
 - c. in caso di insussistenza in capo all'aspirante Maestro di Festa dei requisiti indicati nell'art. 18 del presente Regolamento;
 - d. in caso di domanda di concessione presentata da soggetto, aspirante Maestro di Festa il quale, nel decennio precedente, sia stato assegnatario di altra macchina da festa. Il decennio si computa a ritroso dalla Festa dei Gigli per la cui assegnazione si concorre (inclusa); a mero titolo esemplificativo per la Festa 2025 non potrà concorrere l'assegnatario della Festa dei Gigli 2016;
 - e. in caso di domanda di concessione controfirmata da maestro corporativo, detto firmatario, che nel decennio antecedente abbia assunto siffatto ruolo con il conseguimento della relativa assegnazione. Il decennio si computa a ritroso dalla Festa dei Gigli per la cui assegnazione si concorre (inclusa); a mero titolo

esemplificativo per la Festa 2025 non potrà concorrere l'assegnatario della Festa dei Gigli 2016.

2. I casi di inammissibilità disciplinati dalle precedenti lettere d) ed e) del presente articolo non opereranno per le ipotesi in cui, per la Macchina da Festa di cui l'aspirante Maestro di Festa abbia fatto domanda di assegnazione, non siano state presentate ulteriori domande nel termine prescritto.
3. La rinuncia da parte del Maestro di Festa assegnatario della concessione, trasmessa alla Fondazione entro il termine di 7 (sette) giorni dall'adozione della stessa concessione, non comporterà gli effetti di cui al precedente comma 1, lettera d) ed e). Per effetto di ciò il maestro di festa rinunciatario e il relativo maestro corporativo, detto firmatario, potranno presentare nuovamente domanda di assegnazione negli anni successivi.

Art. 26 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. L'assegnazione dei Gigli e della Barca decade in caso di rinuncia alla concessione da parte del Maestro di Festa.
2. In caso di decadenza della concessione, il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli ed il Sindaco di Nola in qualità di legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione Festa dei Gigli provvederanno tempestivamente a riassegnare la Macchina da Festa oggetto della concessione decaduta, secondo le seguenti modalità:
 - Ove siano state presentate due o più domande di concessione, affidandola all'aspirante Maestro di Festa, rimasto secondo in graduatoria, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
 - Ove non vi fossero da esaminare domande di concessione già presentate, Il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli provvederà ad emanare nuovo bando per l'assegnazione della Macchina da Festa oggetto della concessione decaduta entro sette giorni dalla data di decadenza della prima concessione.

Art. 27 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di una Macchina da Festa potrà essere revocata con provvedimento espresso a firma del Presidente della Fondazione Festa dei Gigli, previa deliberazione del C.d.A. della Fondazione, nei seguenti casi:
 - a. Violazione del divieto di cessione a terzi dell'atto concessorio;
 - b. Perdita dei requisiti previsti per il Maestro di Festa di cui all'art. 16 del presente Regolamento;
 - c. In presenza di comprovate violazioni alle norme e prescrizioni del presente regolamento, poste in essere dal "Maestro di Festa" e/o dai soggetti della cui collaborazione egli si avvale e del cui operato risponde;
 - d. In caso di mancato versamento del deposito cauzionale da parte del Maestro di Festa entro i termini di cui all'art. 21 del presente Regolamento;
 - e. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 21 del presente Regolamento;
 - f. In caso di mancata costituzione del Comitato ex art.39 c.c. di cui all'art. 23 del presente Regolamento;
 - g. Nel caso il cui il Maestro di Festa abbia indicato, per la costruzione della Macchina da Festa, una bottega artigiana priva dei requisiti di cui all'art. 14 del presente Regolamento;

- h. Nel caso il cui il Maestro di Festa abbia indicato, per il trasporto della Macchina da Festa, una paranza priva dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento;
2. In caso di revoca della concessione, il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli ed il Sindaco di Nola in qualità di legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione Festa dei Gigli provvederanno tempestivamente a riassegnare la Macchina da Festa oggetto della concessione revocata, secondo le seguenti modalità:
- Ove siano state presentate due o più domande di concessione, affidandola all'aspirante Maestro di Festa, rimasto secondo in graduatoria, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
 - Ove non vi fossero da esaminare domande di concessione già presentate, il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli provvederà ad emanare nuovo bando per l'assegnazione della Macchina da Festa oggetto della concessione revocata entro sette giorni dalla data di revoca della prima concessione.

Art. 28 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. In caso di rinuncia alla concessione, il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli ed il Sindaco di Nola in qualità di legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione Festa dei Gigli provvederanno tempestivamente a riassegnare la Macchina da Festa, secondo le seguenti modalità:
- Ove siano state presentate due o più domande di concessione, affidandola all'aspirante Maestro di Festa, rimasto secondo in graduatoria, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art.18 del presente Regolamento.
 - Ove non vi fossero da esaminare domande di concessione già presentate, il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli provvederà ad emanare nuovo bando per l'assegnazione della Macchina da Festa oggetto della concessione oggetto di rinuncia entro sette giorni dalla data di presentazione della rinuncia della prima concessione.
2. In caso di rinuncia alla concessione, oltre all'applicazione di quanto previsto al precedente c.1, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad irrogare al Maestro di Festa la sanzione di euro 6.000 (seimila\00). Detta somma potrà essere trattenuta a valere sul deposito cauzionale ove versato; laddove detto deposito non sia stato ancora interamente versato, si provvederà al recupero della sanzione nelle forme di legge.
3. La sanzione di cui al comma 2 non sarà irrogata nell'ipotesi in cui la rinuncia alla concessione intervenga entro il termine di 7 (sette) giorni dal rilascio della concessione.

Art. 29 AREE DI CANTIERE PER LA COSTRUZIONE E L'ALLESTIMENTO DEI GIGLI E DELLA BARCA E POSTAZIONI DI STAZIONAMENTO

1. Le aree di cantiere per la costruzione e l'allestimento dei Gigli e della Barca e le postazioni di stazionamento degli stessi sono indicate nell'**Allegato A** al presente Regolamento. A ciascuna postazione di stazionamento è

preassegnata un'area di cantiere. La Fondazione Festa dei Gigli di concerto con l'ufficio tecnico comunale ed il Comando di Polizia Municipale del Comune di Nola si riserva la facoltà di integrare l'Allegato A con ulteriori postazioni di stazionamento che risultino compatibili con la normativa vigente in materia di safety e security.

2. L'aspirante Maestro di Festa, all'atto di presentazione della domanda di concessione, dovrà indicare la postazione di stazionamento desiderata per la Macchina da Festa cui aspira.
3. La postazione di stazionamento richiesta nella domanda di concessione ha efficacia di assegnazione della postazione stessa soltanto nel caso in cui detto luogo non sia stato richiesto da altri aspiranti Maestri di Festa e qualora il richiedente risulti adempiente degli obblighi posti a suo carico all'art. 19 del presente Regolamento.
4. In presenza di una postazione per lo stazionamento richiesta da due o più Maestri di festa questi - entro il termine perentorio del 30 ottobre di ogni anno - potranno concordare fra loro una postazione alternativa scegliendola tra quelle non ancora assegnate.
5. Scaduto il termine predetto la Fondazione procederà in pari data ad assegnare tutte le postazioni in contestazione adottando il seguente criterio:
 - a. effettuando un primo sorteggio tra i soli richiedenti una determinata postazione;
 - b. effettuando un secondo sorteggio collettivo fra tutti gli ulteriori Maestri di festa che risulteranno esclusi dalla prima modalità di sorteggio, mediante abbinamento a sorte tra ciascun Maestro di Festa ed ognuna delle postazioni non ancora assegnate.
6. Assegnate le postazioni nelle modalità e nei termini innanzi indicati, ogni successiva variazione nella persona del Maestro di Festa in conseguenza di decadenza, rinuncia o revoca della macchina da festa non darà luogo a revisione dell'assegnazione della postazione già avvenuta stante l'inderogabilità del termine del 30 ottobre di ciascun anno.

Art. 30 DISCIPLINA DELLE AREE DI CANTIERE

1. L'inizio dei lavori di costruzione del Giglio coincide con il tradizionale momento dell'alzata della borda descritto all'art. 19 del presente Regolamento. La costruzione della Barca non prevede questo momento cerimoniale.
2. Il calendario dell'alzata delle borde dei Gigli sarà determinato dal C.d.A. della Fondazione Festa dei Gigli di concerto con le botteghe artigiane abilitate alla costruzione dei gigli e della barca; la data di alzata della borda di ciascun giglio sarà messa a sorteggio tra i Maestri di Festa assegnatari degli otto Gigli.
3. La costruzione dei gigli e della barca deve avvenire tra il ventesimo ed il decimo giorno che precede la Domenica della tradizionale ballata.

4. L'inizio dei lavori di costruzione di ciascuna Macchina da Festa può avvenire soltanto previa autorizzazione rilasciata dalla Fondazione Festa dei Gigli e previo adempimento di tutte le prescrizioni tecniche previste dall'Ufficio Tecnico e dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Nola, dandone tempestiva comunicazione al Comando della Polizia Municipale.
5. Le aree di cantiere designate per la costruzione e l'allestimento dei Gigli e della Barca sono sotto la responsabilità del Maestro di Festa ed in custodia della bottega artigiana incaricata della costruzione della Macchina da Festa.

Art. 31 DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA C.D. ALZATA DEI GIGLI SPOGLIATI

I Gigli privi del loro rivestimento "c.d. "Gigli Spogliati" vengo trasportati dalle aree cantiere alle postazioni di stazionamento loro assegnate nella settimana antecedente alla rituale Ballata secondo un calendario appositamente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli in considerazione delle esigenze di viabilità e a tutela dell'ordine pubblico.

Art. 32 DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA DOMENICA DELLA FESTA DEI GIGLI

1. La domenica della Festa dei Gigli le nove Macchine da Festa partono dalle proprie postazioni di stazionamento per raggiungere Piazza Duomo. A ciascuna di esse è riservato, al momento dell'arrivo in piazza, un tempo massimo di 15 minuti per potersi esibire. Il termine delle esibizioni è fissato perentoriamente alle ore 13.00.
2. Affinché tutte le esibizioni possano svolgersi entro il termine stabilito, è necessario che la prima Macchina da Festa arrivi in piazza entro e non oltre le ore 10.30 e che ognuna delle altre vi arrivi, in successione, ogni 15 minuti fino all'ultima, rappresentata dalla barca, che dovrà giungere a Piazza Duomo entro e non oltre le 12.30.
3. La sessione della Mattina si conclude alle ore 13.00 con l'uscita del Busto d'argento di San Paolino portato a spalla dai componenti della Compagnia di San Paolino e con la solenne benedizione del Vescovo di Nola ai Gigli e alla Barca.
4. I Festeggiamenti riprendono alle ore 16, momento in cui il primo Giglio parte da Piazza Duomo per il tradizionale percorso che si snoda lungo le seguenti Piazze e vie: *via San Felice, via Senatore Cocozza, piazza Paolo Maggio, via A. Leone, via Merliano, piazza Calabrese, via L. Tansillo; quindi, di nuovo via San Felice, via San Paolino, piazza Marco Clodio Marcello, via Camillo De Notaris, Corso Tommaso Vitale e infine Piazza Duomo.*
5. I Gigli e la Barca sfilano lungo il percorso nel seguente ordine tradizionale: Ortolano, Salumiere,

Bettoliere, Panettiere, Barca, Beccai, Calzolaio, Fabbro e Sarto.

6. Le Macchine da Festa che sfilano in processione devono rigorosamente attenersi ai tempi di percorrenza descritti nell'**Allegato C**.
7. A ciascun Macchina da Festa che sfila in processione è consentita una tolleranza massima di 45 minuti di ritardo rispetto ai tempi di percorrenza descritti **Allegato C**, il cui mancato rispetto costituisce illecito disciplinare sanzionato con forme e modalità descritte nel presente Regolamento.
8. Affinché la processione possa concludersi entro e non oltre i tempi di percorrenza di cui al precedente comma, i Maestri di Festa e le rispettive Paranze si obbligano a rispettare le indicazioni impartite dalla Fondazione Festa dei Gigli in riferimento all'orario della sosta della propria Macchina da Festa consuetudinariamente prevista nel corso della Ballata per consentire ai cullatori di rifocillarsi, consumare i pasti e provvedere all'eventuale cambio della divisa. La sosta innanzi descritta dovrà essere utilizzata, altresì, per effettuare eventuali interventi manutentivi del Giglio o della Barca. La sosta riguarderà, simultaneamente, almeno tre Macchine da Festa e non potrà avere durata superiore a 30 minuti.
9. Nell'ipotesi in cui, al fine di garantire i tempi di percorrenza della Ballata, si rendesse strettamente indispensabile l'alternanza nel passaggio tra una Macchina da Festa che *pervenendo da via Tansillo si diriga in direzione di via San Paolino* e una Macchina da Festa che *pervenendo da via San Felice si diriga verso l'incrocio con Via L. Tansillo località S. Maria la Nova (c.d. "o trase e ò jescè")*, i Maestri di Festa ed i rispettivi capoparanza, con riferimento alla gestione delle precedenza di passaggio nei tratti innanzi descritti, si atterrano alle precise ed insindacabili direttive impartite dal Presidente del C.d.A. e del Presidente della Commissione Disciplinare della Fondazione Festa dei Gigli nella qualità di commissario di percorso e Dirigente Comandante del Corpo della Polizia Municipale, coadiuvato dagli agenti della Polizia Municipale e dalle autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 33 VIGILANZA SUL PERCORSO

1. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni inderogabili relative alla percorrenza del tradizionale percorso delle Macchine da Festa di cui all'art 21 del presente Regolamento ed all'**Allegato C** è svolta dal Presidente della Fondazione Festa di Gigli, che potrà essere coadiuvato da commissari di percorso di sua nomina, e dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale nella qualità di Presidente della Commissione Disciplinare della Fondazione Festa dei Gigli, coadiuvato dagli agenti della Polizia Municipale.
2. Il Presidente della Commissione Disciplinare, in particolare, vigilerà sul corretto svolgimento della Festa e sulla garanzia dell'ordine pubblico relativamente al corretto adempimento delle prescrizioni sull'andamento della Ballata di cui all'**Allegato C** ed in particolare sul rispetto dei tempi di percorrenza ivi fissati.

3. Il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli ed Il Presidente della Commissione disciplinare possono contestare ai Maestri di Festa ed ai soggetti con i quali gli stessi sono obbligato in solido, ogni inadempimento relativo al rispetto del percorso delle Macchine da Festa e ai relativi tempi di percorrenza e comminare le relative sanzioni anche avvalendosi del personale da essi designato.
4. Gli accertamenti e le contestazioni di addebiti effettuate dal Presidente della Commissione disciplinare dovranno essere tempestivamente al Presidente della Fondazione Festa dei Gigli ed al Sindaco di Nola nella qualità di legale rappresentante del Socio Fondatore, affinché essi possano verificare la sussistenza di condotte inadempienti agli obblighi e alle prescrizioni di cui allo Statuto della Fondazione Festa dei Gigli e del presente Regolamento ed irrogare le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

Art. 34 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. La inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, oltre a costituire violazione delle disposizioni del regolamento medesimo, si qualifica come inadempimento contrattuale dell'atto d'obbligo sottoscritto dall'assegnatario a seguito della concessione.
2. L'inadempimento di cui al comma 1 del presente articolo determina come diretta conseguenza la irrogazione di una delle sanzioni disciplinari previste dal successivo articolo.
3. I soggetti attivi legittimati ad elevare la contestazione di addebito, quali garanti del rispetto delle disposizioni normative contenute nel presente regolamento sono i seguenti:
 - a. Il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli;
 - b. Il Presidente della Commissione Disciplinare.
4. La sanzione disciplinare è irrogata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli, all'esito del procedimento disciplinare normato dal successivo articolo.
5. La sanzione disciplinare deve sempre essere irrogata secondo un criterio di proporzionalità e gradualità rispetto alla violazione della regola di condotta prescritta dal presente regolamento.

Art. 35 TERMINI E MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare prende l'avvio con la contestazione di addebito adottata dai soggetti di cui all'art.34 c.3, nei confronti del soggetto trasgressore.
2. La contestazione di addebito va notificata, entro e non oltre 30 giorni, dai soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione coadiuvato dalla commissione disciplinare fissa la data della audizione e procede, ai fini del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, a notificare, entro 10 giorni la contestazione di addebito al soggetto che ha commesso l'infrazione.
4. Il soggetto destinatario della contestazione disciplinare può, entro 20 giorni dalla notifica, presentare eventuali controdeduzioni difensive.
5. A seguito dell'istruttoria espletata, il Consiglio di Amministrazione coadiuvato dalla commissione disciplinare della Fondazione Festa dei Gigli, procederà con atto motivato all'irrogazione di una delle sanzioni previste dal presente Regolamento oppure all'archiviazione del procedimento disciplinare.

Art. 36 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le violazioni delle Disposizioni del presente Regolamento sono punite con la irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. Censura;
 - b. Ammonizione con diffida;
 - c. Sospensione;
 - d. Radiazione.

a. CENSURA

1. La sanzione della censura verrà applicata nei confronti del Maestro di Festa e dei soggetti con cui è in solido obbligato ed individuati in ordine allo specifico inadempimento all'esito del procedimento disciplinare, in presenza delle seguenti condotte:
 - a. uso improprio del microfono;
 - b. gesti e comportamenti di insubordinazione nei confronti della Fondazione e dei commissari di percorso;
 - c. affissione di materiale pubblicitario sulla Macchina da Festa;
 - d. La censura verrà applicata nei confronti della musica e del microfonista in presenza di violazione del limite massimo di erogazione dei suoni previsto dal presente regolamento attuativo dei parametri legislativi di cui al DPCM del 1995;
 - e. Mancato rispetto del termine di deposito dei testi delle canzoni d'occasione;
 - f. Mancato rispetto del termine di deposito del plastico della propria macchina da festa.
2. Le violazioni contemplate nel presente capo saranno rilevate dai soggetti di cui al comma 3 dell'art.34, saranno contestate secondo le disposizioni di cui all'art 34 e seguenti del presente Regolamento e saranno punite con l'escussione di euro 1.000 (mille) a valere sul deposito cauzionale.

b. AMMONIZIONE CON DIFFIDA

1. La sanzione dell'ammonizione con diffida verrà applicata nei confronti del Maestro di Festa e dei soggetti con cui è in solido obbligato ed individuati in ordine allo specifico inadempimento all'esito del procedimento disciplinare, in presenza delle seguenti condotte:
 - a. in presenza di due censure contestate nel corso della festa dei gigli;
 - b. ritardi non giustificati da cause di forza maggiore nello svolgimento del percorso;
 - c. Interventi di restauro non autorizzati sulla bandiera;
 - d. Mancato rispetto del tempo da dedicare alla pausa descritta all'art. 8;
 - e. in presenza di ogni altra violazione contestata che non sia così grave da determinare la sanzione della sospensione.
2. Le violazioni contemplate nel presente capo saranno rilevate dai soggetti di cui al comma 3 dell'art.34, saranno contestate secondo le disposizioni di cui all'art 34 e seguenti del presente Regolamento e saranno punite con l'escussione di euro 2.000 (duemila) a valere sul deposito cauzionale.

c. SOSPENSIONE

1. La sanzione della sospensione con diffida verrà applicata nei confronti del Maestro di Festa e dei soggetti con cui è in solido obbligato ed individuati in ordine allo specifico inadempimento all'esito del procedimento disciplinare, in presenza delle seguenti condotte:
 - a. quando il trasgressore sia stato destinatario, nell'arco della festa dei gigli, di quattro provvedimenti di censura nell'arco della giornata;
 - b. quando il trasgressore, già destinatario di ammonizione con diffida, in occasione della successiva festa dei gigli, commetta violazioni regolamentari tali da determinare, nuovamente, la applicazione della ammonizione con diffida;
 - c. quando il capoparanza o il cantante, utilizzando il microfono, abbiano incitato alla violenza o indirizzato minacce, ingiurie e/o impropri ad altra paranza, cantante o verso qualunque altro soggetto;
 - d. quando la paranza abbia, per propria colpa ed immotivatamente, ostacolato il regolare svolgimento della ballata contravvenendo agli obblighi di cui all'art. 32;
 - e. Mancato rispetto dei tempi di percorso indicati all'art.32 e all'**Allegato C** al presente regolamento.
 - f. Mancato rispetto del termine per il versamento del secondo deposito cauzionale in favore della Fondazione Festa dei Gigli di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
2. Le violazioni contemplate nel presente capo saranno rilevate dai soggetti di cui al comma 3 dell'art.34, saranno contestate secondo le disposizioni di cui all'art 34 e seguenti del presente Regolamento e saranno punite con l'escussione di euro 3.000 (tremila) a valere sul deposito cauzionale.

d. RADIAZIONE

1. La sanzione della radiazione verrà applicata nei confronti del Maestro di Festa e dei soggetti con cui è in solido obbligato ed individuati in ordine allo specifico inadempimento e/o violazione all'esito del procedimento disciplinare, in presenza delle seguenti condotte:
 - a. Mancato compimento di uno degli atti cerimoniali descritti all'art 19.
 - b. Abbandono della macchina da festa senza portare a termine il percorso tradizionale della ballata.
 - c. Sostituzione della bandiera della corporazione.
 - d. Mancato rispetto dell'obbligo di custodia della bandiera.
 - e. Mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 14 e 15 relativamente alle botteghe d'arte individuate per la costruzione della Macchina da Festa.
 - f. Istigazione di risse, litigi, inosservanza dello spirito religioso della festa, gravi offese arrecate alle autorità civili ed ecclesiastiche.

2. Le violazioni contemplate nel presente capo saranno rilevate dai soggetti di cui al comma 3 dell'art.34, saranno contestate secondo le disposizioni di cui all'art 34 e seguenti del presente Regolamento e saranno punite con l'escussione di euro 6.000 (seimila) a valere sul deposito cauzionale.

Art. 37 DESTINATARI DELLE SANZIONI

1. I destinatari delle sanzioni di cui all'art 36, sono i seguenti soggetti:
 - a. I Maestri di Festa, in qualità di titolari dell'atto di concessione di una macchina da festa
 - b. I Capoparanza, in qualità di presidenti delle rispettive associazioni con cui sono costituite le proprie paranze ed in qualità di ausiliari del Maestro di Festa
 - c. I Responsabili della Fanfare, in qualità di presidenti delle rispettive associazioni con cui sono costituite la propria Fanfara
 - d. Il soggetto che assume la legale rappresentanza della Fanfara, qualora la Fanfara non sia costituita in associazione
 - e. I Cantanti
 - f. I Parolieri
 - g. I Tecnici del Suono
 - h. Il legale rappresentante p.t delle Botteghe Artigiane

Art. 38 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui agli articoli precedenti saranno risolte mediante arbitrato. Il collegio arbitrale sarà composto da tre componenti, di comprovata esperienza; essi verranno nominati rispettivamente dal destinatario della sanzione e dalla Fondazione Festa dei Gigli; il presidente su accordo delle parti o in mancanza dal Sindaco di Nola.

La decisione del Collegio dovrà essere adottata a maggioranza secondo diritto e ha natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art.808 ter del c.p.c.

Art. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti da tutti i soggetti richiamati nel presente regolamento saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
2. Il titolare del trattamento dei dati è Fondazione Festa dei Gigli, con sede legale Piazza Duomo, 1 - 80035 - Nola (NA), e il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all'indirizzo PEC fondazionefestadeigigli@pec.it.

Art. 40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento è composto da 40 articoli, 34 pagine e 3 allegati.
2. Il presente regolamento approvato all'unanimità del C.d.A. con Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli n.29 del 04/06/2023 entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Nola a valere dall'edizione 2024 della Festa dei Gigli.

Nola, li 4 giugno 2024